

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 21	Data: 12/5/2012
----------------	-------	-----------------

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DEI RII VALLE E CERUA (CUP D59H11000520009 – CIG Z9E04E2BCB).
----------	---

L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 74 in data 19/9/2011, è stato deliberato di approvare lo schema di “Programma Operativo 2011” relativo agli interventi da effettuarsi nei territori della Val Grande, della Valle Intrasca, del Verbano e della Valle Cannobina;

- nel predetto programma sono stati previsti gli interventi contenuti nei:
 - a) “Piani di Sistemazione Idrogeologica ed Idraulico Forestale” adottati dalle tre precedenti Comunità Montane (Val Grande, Verbano e Valle Cannobina) ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche ed integrazioni, a suo tempo redatti nel rispetto dei criteri e delle modalità applicative definite con deliberazioni della Giunta Regionale n. 24-28860 in data 6/12/1999 e n. 80-723 in data 30/9/2002;
 - b) “Piani di Manutenzione”, pure essi con validità quinquennale, predisposti dalle predette Comunità ai sensi dell’art. 8, comma 4 della legge regionale n. 37/1997, i quali trovano le loro fonti di finanziamento nella quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1, assegnati alle Comunità Montane, con quote ripartite al 50% in funzione della superficie ed al 50% in funzione della popolazione;
- per questo Ente, come risulta dal prospetto allegato alla predetta deliberazione, è stato previsto di realizzare un intervento (manutenzione idrogeologica riali) per un importo di euro 78.000,00 finanziato con la quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1;
- con nota n. 1277 in data 28/10/2011, è stato richiesto alla Comunità Montana del Verbano di verificare la possibilità di consentire la gestione diretta dei fondi in questione;
- con nota n. 2819 in data 22/11/2011, la Comunità Montana ha comunicato di aver accolto l’istanza e trasmesso un prospetto nel quale sono stati indicati gli stanziamenti assegnati a ogni Comune;
- la formalizzazione della predetta assegnazione è avvenuta con deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 93 in data 28/11/2011;
- con lo stesso atto, è stato deliberato di approvare altresì lo schema di accordo tecnico, ritenuto l’idoneo strumento di disciplina di tutti i rapporti tra la Comunità Montana del Verbano ed i nove comuni interessati (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone);
- con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 22 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare n. 18 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere il predetto finanziamento;
- con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 23 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare n. 19 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere lo stanziamento di euro 52.000,00, mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, da destinare ad integrare l’assegnazione della Comunità;
- con nota n. 3021 in data 9/12/2011, la Comunità Montana ha trasmesso la deliberazione del proprio Organo Esecutivo n. 93 in data 28/11/2011 ed ha invitato l’Amministrazione ad approvare il programma e lo

schema di accordo allegato al provvedimento, designare il Responsabile del Procedimento ed autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'accordo;

- con atto della Giunta Comunale n. 24 in data 27/12/2011, è stato deliberato quanto segue:
 1. approvare lo schema di accordo tecnico con la Comunità Montana del Verbano e i comuni di Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico-forestali, composto da n. 10 articoli;
 2. individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 9 del predetto schema di accordo, il dott. Antonio Curcio, segretario comunale;
 3. autorizzare il Sindaco a stipulare il predetto accordo;
- con propria determinazione n. 76 in data 31/12/2011, è stato stabilito di accantonare l'importo di euro 130.000,00 all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 "Interventi per manutenzione idrogeologica riati) del bilancio del relativo esercizio finanziario;
- l'intervento da realizzare è individuato nel Programma pluriennale 2007-2012 degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale predisposto dalla Comunità Montana Val Grande nel seguente modo: numero dissesto CP02; numero identificativo di scheda L009;

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE (DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI

- con propria determinazione n. 19 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue:
 - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
 - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravelona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori;

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO

- con propria determinazione n. 20 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue:
 - c) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
 - d) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori;

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

DATO ATTO che:

- l'art. 90, comma 3, del decreto legislativo 30/4/2008, n. 81, stabilisce che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, occorre procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione;
- il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce inoltre che occorre designare, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- occorre avviare la procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto indicato poiché si presume, tenuto conto della natura dei lavori da eseguire, la presenza nel cantiere di più imprese, anche non contemporanea;
- in via preliminare, occorre ottemperare al disposto di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- si ritiene di dover argomentare nel seguente modo:
1. con il contratto che verrà concluso al termine della procedura si intende affidare l'incarico in oggetto indicato;
 2. il contratto ha per oggetto l'espletamento delle prestazioni attinenti le funzioni di coordinatore per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'art. 100 del decreto legislativo 81/2008, per la predisposizione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), del citato decreto nonché di coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 3. lo stesso contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e conterrà le clausole contrattuali come definite nella proposta di contratto di incarico, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 4. la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del decreto legislativo 81/2008;

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CONSIDERATO che:

- l'art. 25, comma 2, del predetto regolamento stabilisce che i servizi tecnici indicati al precedente comma 1, tra i quali sono comprese alla lett. a) le prestazioni oggetto del presente incarico, possono essere affidati direttamente purché di importo inferiore ad euro 20.000,00 ad un soggetto giuridico compreso tra quelli indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h), del decreto legislativo 163/2006;
- il successivo art. 25, comma 5, del citato regolamento dispone che ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico analogo qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti al predetto professionista sono stati affidati incarichi per un importo complessivamente superiore ad euro 100.000,00;
 - b) è trascorso un periodo inferiore a quattro mesi dall'affidamento (data della determinazione) di un precedente incarico;
 - c) vi sono stati incarichi nei tre anni precedenti che abbiano dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
- è stata richiesta la disponibilità di assumere l'incarico all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del decreto legislativo 81/2008;
- il professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico ed ha inviato con nota in data 7/5/2012 preventivo così definito:
 1. classificazione delle opere agli effetti della determinazione degli onorari nella classe VII, categoria a, della tabella professionale degli ingegneri e degli architetti;
 2. ammontare degli onorari e delle spese accessorie, calcolati in base al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001, pari a complessivi euro 2.774,48;
- il compenso è stato concordato in euro 2.215,00,00 (oneri fiscali e contributivi esclusi) derivante dalle seguenti voci: euro 830,00 per redazione piano di sicurezza e del fascicolo; euro 1.385,00 per coordinamento durante l'esecuzione dei lavori;
- pertanto, il totale da impegnare è pari ad euro 2.787,36 (oneri fiscali e contributivi compresi);

SPECIFICATO che nei confronti del professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del citato regolamento;

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nel citato schema di contratto, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per lo

svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI OTTEMPERARE, con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa ed alle condizioni e modalità contenute nell'allegato schema di contratto, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua;
3. DI IMPEGNARE la spesa di euro 2.787,36 (oneri fiscali e contributivi compresi) all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 "Interventi per manutenzione idrogeologica riali) del bilancio dell'esercizio finanziario 2011;
4. DI DARE ATTO che il tecnico ha i requisiti previsti dall'art. 98 del decreto legislativo 81/2008;
5. DI PROCEDERE a stipulare il contratto d'incarico da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso;
6. DI TRASMETTERE al professionista la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
7. DI DARE ATTO che nei confronti del professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del sopra citato regolamento comunale;
8. DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Contratto di affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua.

(omissis)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Obblighi generali

1. Il tecnico coordinatore è obbligato all'osservanza delle norme stabilite dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il tecnico coordinatore è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Art. 2) Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico sono le seguenti:
 - aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera n), del D.P.R. 207/2010;
 - coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione comprensivo di:
 - a) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "piano") con i contenuti specificati nell'allegato XV dello stesso decreto;
 - b) predisposizione del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "fascicolo") con i contenuti specificati nell'allegato XVI dello stesso decreto;
 - c) coordinamento, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b-bis), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 81/2008;
 - coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione comprensivo di:
 - a) aggiornamento e adeguamento del piano ed eventuale aggiornamento dei suoi costi;
 - b) aggiornamento e adeguamento del fascicolo.
2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il tecnico coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela stabilite dall'art. 15 del decreto legislativo 81/2008.

Art. 3) Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione

1. Il piano deve contenere almeno gli elementi di cui all'allegato XV (punto 2 "Piano di sicurezza e di coordinamento") del decreto legislativo 81/2008.
2. Il piano deve altresì tener conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all'uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere possono essere suddivisi.
3. Nella predisposizione del fascicolo e nell'individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26 maggio 1993, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 81/2008.
4. Il tecnico coordinatore può redigere direttamente il piano, oppure incaricare della redazione terzi soggetti forniti della necessaria competenza in materia, in ogni caso sotto la propria piena responsabilità.
5. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti, salva diversa disposizione impartita dall'Amministrazione, contemporaneamente alla progettazione dell'opera.
6. Il costo per la sicurezza, deve essere inequivocabilmente evidenziato nel piano in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso in sede di gara; lo stesso costo deve essere stimato con le modalità di cui all'allegato XV (punto 4 "Stima dei costi della sicurezza") del decreto legislativo 81/2008.
7. Il tecnico coordinatore deve assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la sicurezza nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta.
8. Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 4) Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l'esecuzione

1. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione il responsabile del procedimento deve trasmettere all'impresa esecutrice il piano di sicurezza con prova dell'avvenuto ricevimento, e invitare esplicitamente la stessa impresa a presentare:
 - eventuali proposte integrative:
 - a) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 100, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 81/2008;
 - b) per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa;
 - c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
 - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare quale complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 131, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 163/2006, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al medesimo decreto. Il piano operativo di sicurezza deve comprendere il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo 81/2008 e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. In nessun caso le proposte di cui al comma 1, lettere a) e b), possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi

di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati (articolo 100, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 81/2008).

3. Qualora le proposte indicate al comma 1, lettera c), comportino un incremento dei costi, il tecnico coordinatore deve immediatamente darne notizia al committente, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. L'eventuale rifiuto motivato del committente all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il tecnico coordinatore deve trasmettere all'impresa e conservare unitamente al piano.

4. In ogni caso sulle proposte elencate al precedente comma 2, il tecnico coordinatore si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni e, per quelle elencate al precedente comma 3, sollecita il committente alla pronuncia entro lo stesso termine; nel caso le proposte non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al committente e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente e all'impresa. Qualora il tecnico coordinatore non si pronunci nel termine previsto, le proposte si intendono accolte e nel caso previsto al comma 3, i relativi costi, come quantificati equamente dalle parti, sono imputati al tecnico coordinatore per la progettazione, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti dal presente disciplinare.

5. Le proposte previste al comma 1, lettera a), possono comunque essere presentate al coordinatore anche in corso d'opera, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 96 e 97, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 e alle prescrizioni del piano, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

7. Sono comprese nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere e l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 12/4/2006, n. 163, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

Art. 5) Esclusioni

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative all'attività di progettazione, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.

2. Sono escluse dal presente incarico e il committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al tecnico coordinatore, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al tecnico coordinatore:

- a) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
- b) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.

3. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al tecnico coordinatore, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

Art. 6) Modalità di espletamento delle prestazioni e altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il responsabile del procedimento si impegna a fornire al tecnico coordinatore, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico coordinatore si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

3. Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

4. Il tecnico coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente incarico o comun-

que assegnate dalla legge deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del tecnico coordinatore, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il responsabile del procedimento può, in ogni momento, chiedere al tecnico coordinatore l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati.

5. A lavori ultimati il tecnico coordinatore per l'esecuzione deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.

6. Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, il tecnico coordinatore deve consegnare al committente dei lavori due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità.

Art. 7) Termini e durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo nelle condizioni in tecnico coordinatore di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all'articolo 6, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente, eventualmente anche su richiesta motivata del tecnico coordinatore.

2. I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, come segue:

a) redazione del piano e del fascicolo: giorni 30 (trenta);

b) coordinamento per la fase dell'esecuzione: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori incrementato di sessanta giorni; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.

3. I termini indicati al comma 2, lettera a), possono essere prorogati o adeguati, con opportuna motivazione, in relazione alla durata della progettazione esecutiva, senza ulteriore compenso. I termini indicati al comma 2, lettera b), possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori.

4. Ogni giorno oltre i termini stabiliti al comma 2 per la consegna degli atti affidati al tecnico coordinatore comporta una penale pari al 2% dell'importo dei compensi indicati all'articolo 8, comma 1; ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del tecnico coordinatore per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo 81/2008, è facoltà del committente revocare l'incarico al tecnico coordinatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore. In tal caso trova applicazione l'art. 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate fino alla data di ricevimento della nota di revoca dell'incarico.

6. E' facoltà del tecnico coordinatore rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del tecnico coordinatore; per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell'incarico e, in via sussidiaria, le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

7. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal tecnico coordinatore nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 8) Determinazione del corrispettivo

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 e tabelle ivi allegate, richiamato a puro titolo orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, in euro 2.787,36 (oneri fiscali e contributivi compresi) così distinto: redazione piano di sicurezza e del fascicolo euro 830,00; coordinamento durante l'esecuzione dei lavori euro 1.385,00; contributo cassa (4%) su totale voci precedenti (euro 2.215,00): euro 88,60; IVA 21% su euro 2.303,60: euro 483,76.

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, e sono stati determinati in sede di affidamento, a conclusione della procedura negoziata. Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 e tabelle ivi allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime.

3. L'importo indicato al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del tecnico coordinatore e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento dell'incarico.

4. Il committente è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il tecnico coordinatore e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso tecnico coordinatore intenda o debba avvalersi.

Art. 9) Eventuali adeguamenti del corrispettivo

1. Qualora nel corso dei lavori gli importi dell'intervento da collaudare vengano variati, anche sulla base della contabilità finale, il corrispettivo relativo al coordinamento nella fase di esecuzione è adeguato in proporzione, mediante ricalcolo

con l'utilizzo dei medesimi criteri previsti inizialmente, ma con l'applicazione delle aliquote pertinenti ai nuovi importi.
2. Qualora nel corso dei lavori non si renda necessario alcun adeguamento del piano e del fascicolo, ovvero non si renda necessaria alcun coordinamento od organizzazione delle attività di informazione, e tali circostanze risultino provate, il corrispettivo è decurtato dei relativi importi.

Art. 10) Modalità di corresponsione dei compensi

1. Il corrispettivo, così come stabilito all'art. 8, è corrisposto con le modalità di seguito descritte:
 - a) entro 30 giorni dalla consegna del piano e del fascicolo: compenso stabilito per gli stessi atti;
 - b) entro 60 giorni dalla fine dei lavori: saldo dell'importo del compenso stabilito, subordinatamente all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del presente disciplinare.
2. Qualora per qualunque causa non dipendente dal tecnico coordinatore il contratto d'appalto non venga stipulato, ovvero i lavori non vengano effettivamente iniziati, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico coordinatore medesimo, il pagamento del compenso di cui al comma 1, lettera a), dovrà eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 11) Assunzione di responsabilità

1. Il tecnico coordinatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 81/2008, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 158 dello stesso decreto.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove il contratto è stato stipulato ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 (Elezione di domicilio)

1. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio, per tutti gli effetti di legge, presso il proprio studio sito in sito in Gravelona Toce, via Magnetti n. 18.

Art. 13 (Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il professionista deve utilizzare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto. Il professionista si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si precisa inoltre quanto segue:
 - a) il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'intervento è il seguente: Z9E04E2BCB; il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D59H11000520009;
 - b) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore di soggetti che prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico sui conti dedicati;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;
 - d) pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - e) ogni bonifico deve riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - f) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere c), d) ed e) comporta la nullità di diritto del presente contratto;
 - g) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere c), d) o e) procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 - h) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
2. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del tecnico incaricato.
3. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.
5. Si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle vigenti disposizioni di legge in materia.
6. Con la firma per accettazione resa sulla presente convenzione da parte del tecnico incaricato, si intendono specificamente approvate le condizioni sopra esposte anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 12 maggio 2012 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 14 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 14 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio